



Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso

A.C. 766, A.C. 1302

Dossier n° 67 - Schede di lettura
3 dicembre 2018

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	766	1302
Titolo:	Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale concernente lo scambio elettorale politico-mafioso	Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso
Iniziativa:	Parlamentare	Parlamentare
Primo firmatario:	Colletti	Sen. Giarrusso
Iter al Senato:	No	Sì
Numero di articoli:	1	1
Date:		
presentazione:	22 giugno 2018	
trasmissione alla Camera:		24 ottobre 2018
assegnazione:	11 luglio 2018	26 ottobre 2018
Commissioni competenti:	II Giustizia	II Giustizia
Sede:	referente	referente
Pareri previsti:	I Affari costituzionali	I Affari Costituzionali

Le abbinare proposte di legge A.C. 1302 (approvata dal Senato) e A.C. 766 (Colletti) novellano l'articolo 416-ter c.p., disposizione relativa allo scambio elettorale politico-mafioso (cd. voto di scambio).

Quadro normativo e giurisprudenziale

L'art. 416-ter del codice penale sanziona lo scambio elettorale politico-mafioso con la reclusione da sei a dodici anni. Il delitto è commesso da chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'art. 416-bis (cioè grazie all'intimidazione derivante dal vincolo associativo mafioso) in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità (primo comma). La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma (secondo comma).

La formulazione vigente dell'art. 416-ter cp

La disposizione intende colpire il fenomeno delle connessioni politico-mafiose particolarmente frequenti in occasioni delle consultazioni elettorali. Viene punito sia il politico (o aspirante tale) che accetta la promessa di voti (il soggetto di cui al primo comma) sia il promittente, cioè l'appartenente all'organizzazione mafiosa o simile (di cui al secondo comma) che tali voti promette di procurare grazie alla forza di intimidazione derivante dalla consapevolezza del vincolo associativo mafioso.

Prestazione e controprestazione oggetto dell'illecito consistono, da un lato nel procacciamento di voti, dall'altro nell'utilità (in denaro o meno) data o promessa. *L'altra utilità* va intesa come qualunque altro tipo di vantaggio, diverso dal denaro, quale ad esempio la promessa di altri comportamenti indebiti e vantaggiosi per il clan, come l'assegnazione di appalti, l'assunzione di lavoratori ecc. L'art. 416-ter punisce un reato di pericolo che, nel tempo, è stato oggetto di numerose pronunce giurisprudenziali che, anche in relazione alle novelle intervenute, ne hanno chiarito l'interpretazione.

Nel corso della **XVII legislatura** la disciplina del reato di scambio elettorale politico-mafioso è stata oggetto di vari interventi modificativi.

Il più importante è stato quello della [legge 17 aprile 2014, n. 62](#), che **ha riformulato l'art. 416-ter c.p.**:

- ampliando l'oggetto della controprestazione di chi ottiene la promessa di voti, contemplando non solo il denaro ma anche "altra utilità"
- inserendo l'esplicito riferimento al metodo mafioso ("alle modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis") che deve connotare la promessa di procurare voti in cambio di denaro o altra utilità;

- incriminando anche la condotta del soggetto che promette di procacciare i suffragi, con punizione quindi di entrambi i protagonisti del patto criminale (da ciò è derivata la trasformazione del reato da plurisoggettivo improprio, a reato plurisoggettivo proprio).

Si tratta di un reato comune sia con riferimento al soggetto del promissario sia con riferimento a quello del promittente. Quest'ultimo, in particolare, come chiarito dalla giurisprudenza, può essere un esponente di una cosca mafiosa (in quanto tale in grado di impegnare con la sua parola la cosca stessa); un mafioso che opera *uti singulus* ma anche un soggetto del tutto estraneo ad una consorceria criminale;

- riducendo la pena detentiva originariamente prevista (reclusione da 7 a 12 anni) nella reclusione da 4 a 10 anni. In proposito è opportuno segnalare che, recentemente, la [legge n. 103 del 2017](#) **ha elevato la cornice edittale**, sia nei limiti minimi che in quelli massimi, fino agli attuali 6 e 12 anni.

Sempre nella scorsa legislatura, con la [legge n. 19 del 2015](#) il Parlamento ha **escluso** che ai condannati per il delitto di scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) possano essere concessi **benefici carcerari** ed ha attribuito alla **Direzione distrettuale antimafia** le funzioni di PM nei relativi procedimenti penali.

A tal fine, la legge ha aggiunto il reato previsto dall'art. 416-ter c.p. tra i reati ostativi di cui all'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario (legge 354/1975); ha integrato la formulazione del comma 3-bis dell'art. 51 c.p.p., attribuendo le **funzioni di PM** nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado **per il reato di scambio elettorale politico-mafioso** ai magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. Tali funzioni sono svolte per i reati di mafia ed una serie di altri gravi reati associativi, dalla **DNA** (Direzione distrettuale antimafia), cui corrisponde sul piano investigativo la DIA (Direzione investigativa antimafia).

Per quanto riguarda la **giurisprudenza**, a pochi mesi dalla novella legislativa del 2014, la **Cassazione** è stata chiamata a confrontarsi con il nuovo reato di "scambio elettorale politico mafioso".

In particolare, in relazione al momento di consumazione del delitto e alle **modalità mafiose**, il primo deve essere rinvenuto in quello della definizione del patto elettorale tra i contraenti; tale scambio di promesse, deve necessariamente ricomprendere le modalità mafiose con cui i voti vengono procurati, sicché non è più sufficiente provare l'esistenza di un mero accordo, ma è necessario dimostrare l'impegno del gruppo mafioso, che agisce secondo le modalità previste dal 3° comma. (Cass., [sentenza 28 agosto 2014, n. 36382](#))

Sempre in relazione al ruolo da attribuire al metodo mafioso all'interno della fattispecie riformulata, con una prima decisione (Cass., VI sez., [sentenza 28 agosto 2014, n. 36382](#), c.d. sentenza Antinoro) i giudici di legittimità, accogliendo il ricorso proposto dall'imputato avverso la con danna inflittagli dalla Corte d'appello di Palermo per il reato di scambio elettorale politico-mafioso, hanno ritenuto che, dopo la riforma dell'art. 416-ter c.p., il delitto in questione richiede per la sua consumazione che i componenti dell'associazione mafiosa si impegnino a realizzare il procacciamento di voti a mezzo dell'esercizio di atti di intimidazione o prevaricazione da parte del sodalizio mafioso contraente l'illecito patto elettorale, secondo quelle che sono le modalità comportamentali tipiche degli appartenenti a tali associazioni criminali. Secondo la Suprema Corte quindi non è più sufficiente ai fini dell'integrazione della fattispecie di reato, che venga siglato un patto tra il politico e il mafioso, ma è necessario che esso preveda espressamente l'impegno da parte dell'organizzazione criminale di cui il promittente può o meno fare parte, ad operare secondo le modalità intimidatorie previste dal terzo comma dell'articolo 416- bis c.p.

Successivamente la Suprema Corte (Sez. I), con la [sentenza 31 agosto 2016, n. 36079](#), ha precisato che la modifica apportata all'articolo 416-ter c.p. dalla legge del 2014 sul **contenuto dell'accordo** criminoso, non ha determinato una parziale "*abolitio criminis*", in quanto, anche nel vigore della precedente formulazione della norma, era necessaria, ai fini della configurazione del reato, la promessa di acquisizione del consenso elettorale facendo ricorso alle tipiche modalità mafiose della sopraffazione e dell'intimidazione.

Ad una diversa interpretazione della disposizione è giunta invece la Corte di Cassazione (sez. VI) con la [sentenza 9 settembre 2014, n. 37374](#). Secondo la Sesta sezione ai fini della configurabilità del delitto di scambio elettorale politico mafioso, trattandosi di reato di pericolo, si deve ritenere sufficiente che nell'accordo concernente lo scambio tra voto di denaro o altra utilità il soggetto che si impegna a reclutare i suffragi sia persona la quale esercita un condizionamento diffuso fondato sulla prepotenza e sulla sopraffazione e le cui indicazioni di voto, sono percepite all'esterno come provenienti da un sodalizio mafioso, non essendo necessarie quindi né l'attuazione né l'esplicita programmazione di una campagna attuata mediante intimidazioni. Per i giudici di legittimità la consumazione del reato si realizza con la conclusione dell'accordo avente ad oggetto lo scambio tra denaro (o altra utilità) e voto, a prescindere dalla effettiva acquisizione dei suffragi. È quindi

irrilevante ai fini dell'integrazione del reato che i voti siano stati conseguiti con metodo mafioso ovvero con il compimento di singoli atti di intimidazione e sopraffazione in danno degli elettori, che costituiscono, quindi un *post factum* estraneo alla condotta tipica.

In linea con quest'ultimo orientamento, ma con un approccio argomentativo più articolato si segnalano anche Cass., sez. VI, sentenza 16 giugno 2015, n. 25302; Cass., sez. VI, sentenza 17 luglio 2015, n. 31348; Cass., sez. VI, sentenza 16 ottobre 2015, n. 41801 e Cass., sez. VI, sentenza 20 aprile 2016, n. 16397. In tali decisioni la Cassazione ha ribadito che, ai fini della configurabilità del reato di scambio elettorale politico mafioso, nel testo vigente dopo le modifiche apportate dalla legge del 2014, non sia necessario che **l'accordo concernente lo scambio** tra voto e denaro o altra utilità contempra l'attuazione, o l'esplicita programmazione, di una campagna attuata mediante intimidazioni solo quando il soggetto che si impegna a reclutare i suffragi è persona intranea a una consorte di tipo mafioso ed agisce per conto e nell'interesse di quest'ultima, dal momento che soltanto in tale caso il ricorso alle modalità di acquisizione del consenso tramite la modalità di cui all'art. 416-bis, terzo comma, c.p., può dirsi immanente all'illecita pattuizione. La Cassazione, quindi, pur non negando la rilevanza in assoluto del **metodo mafioso** elemento necessario ai fini della configurabilità del reato in questione, ha precisato che, da un punto di vista probatorio, non rileva la specifica dimostrazione della programmazione dei concreti atti di intimidazione posti in essere dall'organizzazione mafiosa e tesi a limitare la libertà del diritto di voto, bensì è fondamentale valutare l'esistenza della stessa e le attività che svolge sul territorio, secondo le caratteristiche ex art 416-bis comma terzo.

Soltanto alla presenza di questi elementi, l'impegno elettorale assunto dal contraente mafioso risulta assumere rilevanza penale. Sotto il profilo dell'elemento soggettivo l'articolo 416-ter c.p., che punisce un accordo politico elettorale di "tipo mafioso", non il fatto che esso sia concluso con la mafia-organizzazione, giacché la controparte ben può essere un **soggetto intraneus o extraneus alla cosca**. Qualora il politico contratti con un soggetto interno all'organizzazione mafiosa, viene da sé che la promessa dei voti è connotata dai caratteri previsti dal 1° comma dell'art 416-ter, ciò è valido sempre in seguito ad un concreto accertamento relativo all'appartenenza del procacciatore di voti ad un'associazione mafiosa, operante sul territorio. L'altra ipotesi presa in considerazione, riguarda l'eventualità che il politico concluda il patto con un soggetto intermedio ed *extraneus* all'associazione. In questo caso, risulta evidente la mancanza di contatto diretto con l'ambiente malavitoso, pertanto occorre dimostrare, oltre all'esistenza dell'organizzazione operante e stabile sul territorio, anche le modalità di coartazione del voto previste dall'art. 416-bis, al fine di considerare il politico penalmente responsabile ex art 416-ter.

. Inoltre, per quanto attiene al **dolo del promissario**, ha affermato che,

Con particolare riguardo alla **figura del promittente**, Cass. pen. Sez. I, sentenza 9 maggio 2016, n. 19230 ha precisato che ai fini della configurabilità del delitto di scambio elettorale politico-mafioso, previsto dall'art. 416-ter c.p., qualora il soggetto che si impegna a reclutare i suffragi sia una persona estranea alla consorte di tipo mafioso, ovvero un soggetto intraneo che agisca "*uti singulus*", è necessaria la prova della pattuizione delle modalità di procacciamento del consenso con metodo mafioso (In motivazione la Corte ha precisato che, diversamente, detta prova può ritenersi manifesta nel caso in cui il promittente sia un intraneo che agisce in rappresentanza e nell'interesse dell'associazione, atteso che la logica causale della scelta di quello specifico interlocutore, da parte del candidato, è determinata proprio dalla sua fama criminale e dalle modalità con cui sarà attuato il reclutamento elettorale). Nella medesima decisione i giudici di legittimità hanno peraltro ritenuto configurabile il concorso formale tra il delitto di scambio elettorale politico mafioso di cui all'art. 416-ter c.p. e il delitto di corruzione elettorale di cui all'articolo 96 del d.P.R. n. 570/1960, ritenendo che le due fattispecie siano in rapporto di specialità reciproca fra loro.

Di indubbio interesse poi sono le argomentazioni fornite dalla Cassazione nella sentenza n. 41801 del 2015, sopra ricordata, relativamente all'elemento soggettivo del dolo del promissario. La Corte, nel rilevare che l'ampliamento del novero dei soggetti attivi finisce per avere ripercussioni sul dolo del candidato, con particolare riferimento alla sua posizione al momento della stipula dell'accordo illecito e alla sua consapevolezza delle modalità esecutive della promessa assunta dalla sua controparte, afferma che la consapevolezza del promissario deve essere graduata in base alla natura e alla posizione del suo interlocutore. Da ciò consegue che se la controparte è un membro della cosca mafiosa che si presenti quale portavoce della stessa, la parte dell'accordo relativa alle modalità di procacciamento dei voti può sostanzialmente darsi per presunta. In altri termini, secondo i giudici di legittimità, il candidato che si rivolge ad una associazione di stampo mafioso per ottenerne sostegno elettorale conosce i metodi tipici di pressione posti in essere da questa. A diverse conclusioni deve giungersi invece nel caso in cui il promittente sia un *intraneus* che agisce *uti singulus* ovvero un *extraneus* rispetto alla consorte mafiosa. In questi casi infatti la prova del dolo del promissario deve essere più rigorosa, essendo quindi necessaria una dimostrazione "chiara e immediata" della pattuizione relativa al metodo mafioso di procacciamento del voto. A ben vedere infatti in queste ipotesi manca la "garanzia" di un'organizzazione mafiosa solida e strutturata con la conseguenza che il patto sul *modus operandi* deve investire un grado di consapevolezza più elevato nell'animo del promissario.

Va, infine segnalata, in relazione ai confini tra **concorso esterno e scambio elettorale politico-mafioso**, la recente Cassazione penale, Sez. II, 2 luglio 2018 sul cd. caso Lombardo, ex presidente della regione Sicilia. La Cassazione, nelle motivazioni della sentenza che ha annullato con rinvio la sentenza della Corte d'appello di Catania (che aveva derubricato a voto di scambio l'accusa di concorso esterno) ha contestato che nonostante si affermi che l'imputato strinse un "patto" con la mafia per essere eletto "rapportandosi direttamente" con i boss, mancasse la prova dell'oggetto del "patto. Diversamente i giudici della Cassazione ritengono "ragionevolmente" che

questo si può individuare in "favoritismi nell'aggiudicazione" di appalti. Così, dunque, la Seconda sezione penale ha imposto l'annullamento della condanna emessa in appello che aveva ridotto a due anni di reclusione (pena sospesa) e 2.400 euro di multa per corruzione elettorale, la pena stabilita in primo grado dal gup di Catania che, il 19 febbraio 2014, aveva condannato Mannino a sei anni e otto mesi di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione elettorale. "E' illogico avere (nella sentenza d'appello, ndr) conclusivamente attribuito valore dirimente al presunto mancato accertamento dell'oggetto specifico del patto, che tra l'altro, per essere stato necessariamente stipulato ex ante, non poteva riguardare vicende specifiche, ma solo una generica accondiscendenza del politico alle mire del sodalizio, che i quattro settori oggetto d'indagine.... potevano ragionevolmente lasciare individuare in favoritismi riguardanti l'aggiudicazione di opere pubbliche o l'esecuzione di opere private". La Cassazione, dunque, richiama i principi fissati dalle Sezioni unite, sentenza n. 33748 del 12 luglio 2005 (cd. sentenza Mannino), a cui dovrà conformarsi la Corte d'appello di Catania nel procedimento di rinvio: "E' configurabile il concorso esterno nel reato di associazione di tipo mafioso nell'ipotesi di scambio elettorale politico-mafioso, in forza del quale il personaggio politico, a fronte del richiesto appoggio dell'associazione nella competizione elettorale, s'impegna ad attivarsi una volta eletto a favore del sodalizio criminoso, pur senza essere organicamente inserito in esso" a "condizione" che "gli impegni assunti dal politico, per l'affidabilità dei protagonisti dell'accordo, per i caratteri strutturali dell'associazione, per il contesto di riferimento e per la specificità dei contenuti, abbiano il carattere della serietà e della concretezza" e che "all'esito della verifica probatoria 'ex post' della loro efficacia causale risulti accertato, sulla base di massime di esperienza dotate di empirica plausibilità, che gli impegni assunti dal politico abbiano inciso effettivamente e significativamente, di per se' e a prescindere da successive ed eventuali condotte esecutive dall'accordo, sulla conservazione o sul rafforzamento delle capacità operative dell'intera organizzazione criminale o di sue articolazioni settoriali".

Contenuto

- L'articolo unico della **p.d.l. AC 1032 (approvata dal Senato)** punisce con la pena della reclusione da 10 a 15 anni il conseguimento, diretto o a mezzo di intermediari, della promessa del sostegno elettorale da parte di soggetti dei quali a colui che contratta è **nota l'appartenenza** ad associazioni criminali di stampo mafioso, in cambio della erogazione di denaro, di qualunque altra utilità o della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione (comma primo).

[La proposta di legge approvata dal Senato](#)

Di seguito il testo a fronte tra l'attuale art. 416-ter e la sua nuova formulazione proposta dal Senato.

Formulazione vigente	Testo A.C. 1032
1. 416-ter. c.p. (Scambio elettorale politico-mafioso)	1. 416-ter.c.p. (Scambio elettorale politico-mafioso)
Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416- <i>bis</i> in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.	Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari , la promessa di procurare voti da parte di soggetti la cui appartenenza alle associazioni di cui all'articolo 416-<i>bis</i> sia a lui nota in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416- <i>bis</i> .
La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.	La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti nei casi di cui al primo comma.
	Se chi ha accettato la promessa di voti di cui al primo comma è eletto, la pena è aumentata della metà.
	In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Rispetto alla formulazione vigente, il nuovo **primo comma** della proposta di legge:

- dal punto di vista soggettivo, estende la punibilità anche ai casi in cui la condotta incriminata sia stata realizzata mediante il ricorso ad intermediari;
- amplia ulteriormente l'oggetto della controprestazione di chi ottiene la promessa di voti, contemplando non solo il denaro e ogni altra utilità, ma anche "la disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze della associazione criminale";
- elimina il riferimento al metodo dell'intimidazione mafiosa (di cui al terzo comma dell'art. 416-bis);

L'art. 416-bis, terzo comma, c.p. definisce l'associazione di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della **forza di intimidazione del vincolo associativo** e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali

- precisa che la promessa di voti debba venire da soggetti la cui **appartenenza** alle associazioni mafiose **deve essere nota a chi conclude l'accordo elettorale**. *In proposito è opportuno rilevare come tale modifica sembrerebbe escludere la punibilità della condotta posta in essere dal promittente-estraneo alla consorteria criminale. Inoltre tale formulazione, riferendosi alla notorietà dell'appartenenza alle associazioni mafiose, sembrerebbe richiedere per la configurabilità del reato in questione la necessaria condanna del promittente per il reato di associazione di stampo mafioso.*
- **aumenta la cornice edittale del reato** prevedendo la pena della reclusione da 10 a 15 anni (la medesima pena applicabile, ai sensi del primo comma dell'art. 416-bis c.p., agli appartenenti ad un'associazione di tipo mafioso), in quanto la disciplina vigente prevede la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Fermo restando il contenuto dell'attuale secondo comma dell'art. 416-ter, **sono aggiunti due nuovi commi**:

- un terzo comma che, sostanzialmente, prevede un'aggravante di evento; se, infatti, chi ha concluso l'accordo con il mafioso venga eletto, la reclusione prevista per lo scambio elettorale politico mafioso, è aumentata della metà,
- un ultimo comma che prevede l'irrogazione della pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici in caso di condanna per il reato in questione.

Su tale ultimo punto, si ricorda che tale effetto consegue, oltre che alla condanna all'ergastolo, alle condanne a pena non inferiore a cinque anni di reclusione (art. 29 c.p.).

- L'abbinata **p.d.l. AC 766** è composta da un articolo unico che detta una ulteriore formulazione del delitto di scambio elettorale politico-mafioso. Il nuovo art. 416-ter c.p. punisce con la reclusione da **sei a dodici anni** chi chiede, accetta od ottiene ovvero si adopera per far ottenere la promessa di procurare voti prevista dal terzo comma dell'art. 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o della promessa di erogazione di denaro o altra utilità per sé o per altri.

La proposta di legge AC 766 (Colletti)

La proposta di legge AC 766 (Colletti)

L'art. 416-bis, terzo comma, c.p. come si è detto specifica che l'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva anche al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Di seguito il testo a fronte tra l'attuale art. 416-ter e la formulazione dell'AC 766

Formulazione vigente	Testo A.C. 766
1. 416-ter. c.p. (Scambio elettorale politico-mafioso)	1. 416-ter.c.p. (Scambio elettorale politico-mafioso)
Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416- <i>bis</i> in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.	Chiunque chiede , accetta od ottiene ovvero si adopera per far ottenere la promessa di procurare voti prevista dal terzo comma dell'art. 416- <i>bis</i> in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o altra utilità per sè o per altri , è punito con la reclusione da sei a dodici anni
La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.	

La proposta di legge sembra voler sanzionare con un'unica disposizione entrambi i protagonisti dello scambio elettorale politico-mafioso. Si vuole, in particolare - come afferma la relazione - rimediare alle forti criticità che ha mostrato l'attuale formulazione del 416-ter, che ha comportato diverse difficoltà alla magistratura con riguardo alla dimostrazione caso per caso dell'uso del metodo mafioso.

Rispetto alla formulazione vigente dell'art. 416-ter, la proposta di legge in esame:

- amplia l'oggetto della fattispecie, comprendendo nell'area della punibilità anche il politico parte "attiva" dell'illecito (oltre colui che "accetta le promessa" di procacciare voti, anche colui che "chiede" o "ottiene" tale promessa);
- punisce anche l'opera dell'intermediario tra il politico e il mafioso cioè colui "che si adopera per far ottenere la promessa...";
- elimina il riferimento alle modalità mafiose di cui al terzo comma dell'art. 416-*bis*;
- chiarisce che il denaro (o altra utilità) può essere erogato anche a persone diverse da chi procura i voti.

L'intervento normativo, alla luce del richiamo al terzo comma dell'art. 416-*bis* e di quanto espresso nella relazione illustrativa, sembra quindi voler confermare la punibilità di entrambi i contraenti il patto. Tuttavia, dalla formulazione letterale della disposizione emerge esplicitamente solo l'illiceità di chi "chiede, accetta od ottiene ...la promessa di procurare voti" ossia del politico, e di "chi si adopera per far ottenere la promessa di procurare voti" che appare comunque un intermediario del politico

Al riguardo potrebbe essere opportuna a fini di chiarezza una più puntuale formulazione delle disposizioni in esame, che preveda esplicitamente l'illiceità dell'attività di chi si adopera per procurare voti, ossia il mafioso.

Andrebbe, inoltre, valutata la portata normativa della previsione della punibilità di chi "ottiene" la promessa di procurare voti; tale ipotesi non può, infatti, verificarsi in assenza della relativa richiesta, già autonomamente sanzionata. Ad analoga conclusione si arriverebbe ove la promessa sia ottenuta tramite l'opera dell'intermediario.

